

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **98/1964** (ECLI:IT:COST:1964:98)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **06/11/1964**; Decisione del **19/11/1964**

Deposito del **26/11/1964**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2242**

Atti decisi:

N. 98

## ORDINANZA 19 NOVEMBRE 1964

*Deposito in cancelleria: 26 novembre 1964.*

*Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 28 novembre 1964.*

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1964 dal Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina ed altri, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

che secondo il Tribunale di Lanciano, la norma contenuta nell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" non determina con sufficiente precisione il fatto punibile, mentre la specificazione di questo è garanzia inderogabile e fondamentale del cittadino in virtù degli artt. 13 e 27 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 44 del 16 giugno 1964, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione;

che con l'ordinanza sopracitata - regolarmente comunicata e notificata - la questione è prospettata sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*